

PREPOSTO NOMINATO, PREPOSTO DI FATTO: OBBLIGO DI FORMAZIONE PER ENTRAMBI

*di Rolando Dubini**

Una splendida sentenza della Suprema Corte conferma l'obbligo di legge di individuare, con nomina o altro atto equivalente, il preposto, come definito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008: in caso di omessa nomina potrà essere contestata la mancata nomina di cui all'articolo 19 comma 1 lett. b bis del D.Lgs. n. 81/2008 e per l'effetto, laddove presente, la mancata formazione obbligatoria di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 del preposto di fatto eventualmente individuato dall'autorità competente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008.

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 18839 del 12 maggio 2022 (u. p. 11 gennaio 2022) - Pres. Petruzzellis - Est. Socci - P.M. Angelillis - Ric. M.B. - L'omessa nomina formale dei dirigenti e dei preposti non fa venir meno l'obbligo del datore di lavoro di formare in materia di sicurezza sul lavoro preposti e dirigente, in quanto quello che rileva è la ratio della norma che richiede che sia comunque formato chi esercita anche di fatto tali funzioni.

*Cliccare qui per scaricare l'articolo completo
riservato agli abbonati*

* *Avvocato cassazionista del Foro di Milano*